

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 163)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori AZIMONTI, CALVI, DEL NERO, COPPOLA  
e ALESSANDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1972**

Integrazioni al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, riguardante nomina dei capi d'istituto, trasferimenti, note di qualifica, provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio del personale degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 2 febbraio 1963, n. 357, prevede che le assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica, disposte nei limiti delle cattedre e dei posti determinati a sensi del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, abbiano effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

Poichè al momento della nomina in ruolo gli insegnanti inclusi nella graduatoria dei vincitori prestavano già effettivo servizio in qualità di incaricati presso scuole statali, si ritiene giusto e necessario che ai medesimi, ai fini del riconoscimento dei requisiti di anzia-

nità previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modificazioni al primo comma mediante l'articolo 1 della legge 25 maggio 1962, n. 545, e relativi ai concorsi a posti di preside, il predetto servizio venga riconosciuto per intero, in quanto per effetto della ricostruzione della carriera esso viene a coincidere con quello prestato nei ruoli ai soli fini giuridici.

Si rende pertanto necessario eliminare la evidente disparità di trattamento e, a tale fine, i proponenti si onorano di sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi il seguente disegno di legge raccomandandone un sollecito esame.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1**

All'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, modificato dall'articolo 1 della legge n. 545 del 25 maggio 1962, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini della partecipazione ai concorsi a posto di preside, il servizio prestato con qualifica non inferiore a valente nelle scuole statali in qualità di incaricato è valutato per intero qualora venga a coincidere per effetto della ricostruzione della carriera con quello prestato nei ruoli ai soli fini giuridici, in virtù di speciali disposizioni legislative ».

**Art. 2.**

La disposizione del precedente articolo si applica anche nei confronti dei partecipanti ai concorsi in corso di espletamento o in ordine ai quali non siano ancora concluse le assegnazioni delle relative presidenze.